CHI VUOLE I BENI ECCLESIASTICI? INCANTO PROPOSTO DA MICHELE DI...

Michele : di Strassoldo

CHI VUOLE
I BENI
ECCLESIASTICI?

INCANTO PROPOSTO

DA MICHELE STRASOLDO

IN GRAZIA

DEL NOB. SIG. AV. N. N.

Q.M CENTRALE DI UDINE.

VENEZIA
PRESSO FRANCESCO ANDREOLA
Con Regia Permissione, e Privilegio.

1799.

A V V I S O.

Smaltite affatto le mille copie, che di questo Opuscoletto si erano impresse nella prima Edizione, siamo stati costretti, per sodisfare alle innumerabili richieste, di devenire alla seconda. Eccola: ma migliorata assai di carta, e di caratteri, e riveduta, e corretta dall'Autore, che sommamente gode di vederla sostenuta dalla Approvazione de' Superiori.

462

Si vere utique justitiam loquimini, recta judicate filii hominum: etenim in corde iniquitates operamini, in terra injustitias manus vestræ concinnant.

PSALM. 57.

Tra le maraviglie zampillate dal vario Centrale Areopago d' Udine nel tempo, che li Francesi felicitavano que' Possidenti con più fonti perenni di requisizioni, una è la famosa proposizione del Signor Av. di professione, e Semiambasciatore di quella Città a Venezia a' tempi della Repubblica di felice memoria: Proposizione avanzata nel suo Rapporto alla Centrale sul compenso a' Censi rapiti: Eccola tal quale da quella dotta, ed illuminatrice penna fu distesa: val'a dire.

„ Che in tutti i tempi, e ne' dominj più
„ attaccati alla Cattolica Religione furono
„ sempre li Beni Ecclesiastici considerati,
„ come Beni Nazionali. "

Questa proposizione è per lui tanto chiara, tanto nota, e non meno pel sapientissimo Areopago, cui la propose, che non si degna neppure di darne un picciol segno di prova. Io che non mi persuado facilmente, che in cosa sì grave si possa azzardare con tanta

impudenza simile proposizione, se non avesse qualche sentore almeno di verità, ma che dall'altra parte mi è stato detto, che l'avanzare somiglianti asserzioni sia del gusto delle gran menti filosofiche di questo nostro Secolo, ho voluto leggere qualche cosa, che m'illuminasse sopra la verità, o falsità della recata proposizione. Mi è capitato alle mani il Tomasini „ *De nova, & veteri Ecclesiæ disciplina* " Gli eruditi lo stimano classico nella materia, che tratta. A me basta, che sia veridico. Dalle Leggi, che da lui riportate io produrrò, dalle massime, che egli ci farà vedere in vigore, di periodo in periodo d'anni, rileveremo il vero. Di mio non ci sarà altro, che la collezione in compendio. E tanto più mi sono appigliato a questo Autore, quanto, che la proposizione con la clausula „ *e ne'* „ *dominj più attaccati alla Cattolica* Religione sembra, che riduca la questione ai soli Cattolici.

Nel primo Secolo della Chiesa abbiamo, che Giuda teneva il danaro occorrente a Gesù, ed agli Apostoli; giacchè si legge in S. Giovanni (*a*) di quel furbo *Fur erat, & locu-*

(a) *Ev. c. 12. v. 6.*

los habens ea, *quæ mittebantur portabat* (*a*). Cristo gli dice; *Eme ea*, *quæ opus sunt nobis ad diem festum*, e negli Atti degli Apostoli (*b*) è scritto: *Habebant omnia comunia: possessiones*, *& substantias dividebant omnibus*, *pro ut cuique opus erat* „ ed ivi (*c*) *quotquot enim possessiones agrorum*, *& domorum erant*, *vendentes*, *afferebant pretia eorum*, *quæ vendebant*, *& ponebant ante pedes Apostolorum* „ e la cosa andò tanto avanti, sì pel numero de' Fedeli, sì del Danaro, che veniva, che ritenendo gli Apostoli per se la predicazione, elessero sette Diaconi, che attendessero alle elemosine, secondo il bisogno di ciascuno, come si può vedere nel cit. At. (*d*).

Ora di questo Danaro, e di tutto quello, che raccoglieva San Paolo nelle Collette, che tanto raccomandava (*e*), e di quello, che era secondo Tertulliano in *Arca*, secondo San Cipriano in *Corbona*, secondo il Concilio Eliberitano del 304. in *Concha*, io vi dimando, Signor Avvocato Rapportatore, se s'abbia da tenere per Danaro Nazionale, o della Chie-

(a) *id. ibid. c.* 13. *v.* 19.
(b) *Act. apostol. c.* 12. *v.* 49.
(c) *ib. c.* 4. *v.* 26.
(d) *c.* 6.
(e) 1. *ad Cor.* 18.

sa? Se vi basta l'autorità di (*a*) S. Paolo deve riputarsi della Chiesa, perchè dice *Nescitis*, *quod qui in Sacrario operantur*, *quæ de Sacrario sunt edunt*? (*b*) e sapete con qual diritto i Ministri del Santuario sono alimentati delle cose, che sono del Santuario? con quello, con cui chi pianta una vigna, mangia del frutto di quella, con quello, con cui chi pasce una greggia, beve del latte di quella: e sapete con qual diritto sono del Sacrario? con quello, che ha il Soldato sul suo stipendio: con quello, che ha il Padrone della Vigna, e della Greggia, sulla sua Vigna, sulla Greggia sua. Cosicchè il primo Secolo della Chiesa sembra, che non pensasse come voi: cosicchè nel primo Secolo que' soli, che c'erano certamente molto attaccati alla Cattolica Religione, non pensavano come voi, perchè saprete dagli Atti Apostolici (*c*), che uno era allora il cuor di tutti: tutti pensavano ugualmente, come qui s'esprime San Paolo. E' vero però, che adesso la moda è diversa: anche tra Cattolici chi pensa come i primi

---

(a) *ib.* 9.

(b) *ad Cor.* I. *c.* 9.

(c) *c.* 4.

Christiani, chi come un Wicleffo, chi come un Febronio, chi come un Ateo.

S. Cipriano, gran Promotore de'doni alle Chiese, esorta i possessori a dividere i frutti de'loro terreni coll'esempio de'primi Fedeli, e con l'esempio di Dio, de'cui esterni benefizj l'Universo intiero ne gode (a). Or come avrebbe potuto questo Santo Vescovo instar tanto, perchè s'imitassero i primi discepolî nel presentar tutto agli Apostoli, per distribuirlo secondo che ciascuno abbisognerà? come avrebbero raccolto a migliaja di Sesterzj al dir di Prudenzio (b) relativamente a San Lorenzo, se avessero creduto, che dato quel danaro alla Chiesa divenisse danaro Nazionale? Se San Lorenzo nel III. Secolo avesse creduto, che simil danaro fosse della Nazione, sentendo, che l'Imperator Decio voleva-lo aver nelle mani per impossessarsene, avrebbe fatto male a distribuirlo a'poveri; giacchè veniva richiesto da chi rappresentava la Nazione. E pure egli lo distribuì a'poveri in faccia al pericolo di subire il Martirio, che subì crudelissimo. Dionisio Vescovo di Co-

(a) *Serm. de eleem.*, & *de Lapsis*.

(b) *Hymn.* 8. *de Coronis*.

rinto lodò con espresse lettere Papa Sotere, e l'altro Dionisio Vescovo Alessandrino passò lo stesso Uffizio con Stefano Papa, perchè questi Santi Pontefici largheggiavano con le sovvenzioni esatte dalle oblazioni; per fino in vantaggio de' condannati a' Metalli, per fino in sollievo de' Cristiani in Siria, ed in Arabia. Ma se questi erano danari della Nazione Romana, come potevano distrarsi, e mandarsi tanto lontano? Convien dire, che quei Papi nel farlo, que' Vescovi nel lodare que' Papi, avessero una opinione diversa dalla vostra, e tenessero quelle Collette per danari proprj delle Chiese, disponibili ad arbitrio delle Chiese, secondo i bisogni de' Fedeli. E di fatti non vedo nel mio corto intelletto quando, e perchè debbano, e possano essere stimati beni Nazionali. *Prima di offerirli* sono indubitatamente de' Privati: dopo offerti sono della Chiesa, perchè la cosa offerta, o donata nel senso presente, è certamente in tutti i tempi, e presso tutte le Nazioni, anche le più selvagge, di colui, cui s'offre, o dona. Caro Signor Relator Avvocato, voi non potete ignorare, che cosa sia dono: non potete negare, che col donare, chi dona, transfonde il dominio, che aveva sulla cosa, donata in colui, a cui la do-

na. Citatemi una Legge, un Jusperito, un Raziocinio sodo, e giusto, che faccia vedere, che nel donare alla Chiesa, la natura del dono patisca eccezione, e sia lo stesso, che donare alla Nazione. E come venite fuori con proposizioni così pellegrine? Non patireste forse voi di quel male, di cui patiscono tutti i Novatori che mentre si mostrano pieni di zelo per veri, o supposti abusi introdottisi nel Cristianesimo, tirano l'acqua al loro molino? Dotto Nazionale Avvocato, c'intendiamo: è vero? Notate che S. Cipriano, S. Lorenzo, i due Vescovi, due Papi nominati vissero, chi più presto e chi più tardi, nel III. secolo, e ci possono essere scorta di ciò, che si pensasse nel II. secolo, di cui non mi è capitata memoria alcuna: Ma possiamo con gli addotti esempj del primo, e del terzo asserire, che nel secondo ancora i beni Ecclesiastici fossero tenuti per beni della Chiesa, da lei disponibili in usi pii indipendentemente da Nazione, o Consiglio, o Autorità. Conseguentemente non soggiacessero alla vostra opinione.

Se non che voi mi disprezzerete, dicendo, che non s'intende di danari spicci, che sono in Cassa, ma di fondi: e avete ragione: perchè i danari spicci gli avete saputi spremere

con le barbare imposizioni tanto, che un famoso vostro Compagno Avvocato Centrale, come voi, ha saputo per fine carpire 1000. Ducati da' PP. Domenicani di Cividale, i quali per sussistere nella loro vocazione, hanno fatto coraggiosamente un Offa sì preziosa a quel Cerbero spaventatore. Ma giacchè mi chiamate alla questione de' fondi, vengo coraggioso a quella, sì perchè in sostanza non ci vedo disparità; sì perchè vedo, che riuscirà di maggior scorno della vostra, e di simili proposizioni.

Il cit. Tomasini, la cui dottrina ora entra in campo, dice (*a*) che Graziano Imperatore s'accorda in dire (*b*), che intanto gli Apostoli nel principio non vollero fondi, in quanto che prevedevano la futura dispersione della Chiesa, ed Urbano I. Papa (*c*) asserisce che seguentemente si ritennero i fondi, stimando questi più sicuri, e più spediti, quasi perpetue fonti, onde percepire le opportune Elemosine. Il primo fondo, di cui abbiamo precisa memoria è quello, di cui Lampridio scri-

(a) *In nova, & vet. Eccl. Discip. XV. Cap. I. Lib. I. Par. III.*

(b) 12. *q.* 1. *c. Futuram.*

(c) *ibid.*

ve essere stato conceduto nel secolo III. da Alessandro Severo Imperatore *Cum Christiani quemdam locum, qui publicus fuerat, occupassent: contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit* MELIUS ESSE, UT QUOMODOCUMQUE ILLIC DEUS COLATUR, QUAM POPINARIIS DEDATUR. E pure in questo nostro secolo illuminato *rescriptum fuit* MELIUS ESSE UT POPINARIIS DEDATUR, QUAM UT QUOMODOCUMQUE ILLIC DEUS COLATUR. Eusebio narra, che sempre più belle Chiese si costruivano: finchè Diocleziano Imperatore, primo di tutti comandò, che distrutte fossero tutte affatto circa l'anno 302. confiscandone i beni, come fece ancora Massimiano, ciò che per opera di Costanzo Cloro non fu eseguito in Francia *Priscis ædificiis jam non contenti, in singulis urbibus spatiosas ab ipsis fundamentis extruebant Ecclesias*. Ma a tempo di Costantino, siegue Eusebio (*a*) *Nobis incredibilis erat lætitia cum loca cuncta, quæ Tyrannorum impietas paulo ante subruerat, reviviscere videremus: templaque rursus a solo in immensam altitudinem erigi, & longe majore cultu, & splendore, quam illa, quæ prius ex-*

(a) *Lib.* 8. *c.* 1. 2. *lib.* 9. *c.* 10. *lib.* 10. *c.* 2.

pugnata fuere, *nitescere*: ed allorchè Costantino nel Secolo IV. donò la pace alla Chiesa, ordinò (a), *Omnia ergo*, *quæ ad Ecclesiam recte visa fuerint pertinere sive domus*, *ac possessionis*, *sive agri*, *sive horti*, *seu quæcumque alia*, *nullo jure*, *quod ad dominium pertinet*, *imminuto*, *sed salvis omnibus*, *atque integris manentibus*, *restitui jubemus*. Sentite bene, Signor Avvocato, Costantino opinava, che ci fossero delle cose, *che giustamente appartenessero alle Chiese*, *ed anche di pien diritto*, *quanto al dominio*, *e vuole*, *che tutto loro sia restituito*, *non solo senza diminuzione di diritto*, *quanto al dominio*, *ma con piena*, *e perfetta restituzione*. Credo, che sapiate, quanto largamente si stendesse allora l'Impero di Costantino: comprendeva la Grecia, l'Asia, l'Egitto, l'Italia, l'Affrica, l'Illiria, le Gallie, la Spagna, la gran Brettagna. Quante Nazioni in un fascio! Dunque la vostra proposizione non trova appoggio a tempo di Costantino: dunque quel vostro in tutti i tempi non sussiste: quel vostro *appresso tutti i dominj* è una spampanata almeno d'audace ignoranza. Se

(a) *in Vita Const.* 2. *c.* 13.

Clemente del I. Secolo, il reputato Compilatore delle Apostoliche Costituzioni, avesse da farla col nostro Relatore, se Ireneo, se Origene del II. Secolo, se Cipriano del III., direbbero, che la Nazione non potrà mai a diritto scuotere il giogo di mantenere il Tempio, ed i Sacerdoti con quell' amore, che a Figli conviene, direbbero, che i singoli individui debbono vendere il loro, o largamente del loro tributare alle Chiese pel Tempio, pe' Sacerdoti, pe' poveri: altro che pensare, se i beni Ecclesiastici siano della Nazione!

Se vi ricordate, dottissimo Sign. Relatore, de' Precetti della Chiesa, che nella puerile età avrete imparato nella Dottrina Cristiana, vi sovverrete del precetto, che dice *pagar le Decime al Parrochiano*. E' vero, che fatto Avvocato, fatto Nobile, protetto da gran' Signori, aggirato in Venezia a grave sostegno d'Udine, avete acquistato una Scienza profonda di aforismi su cose, che non sapete, ma se vi sembrasse di sentire il parere di Santa Chiesa, quello è un precetto, che non potete violare senza rendervi ingiusto, e se vi sembrasse di ascoltare S. Girolamo del Secolo IV. nella Vita di Malco Monaco, nella lettera a Nepoziano, nell'altra a Fabiola,

ne' Commentarj sul Profeta Malachia (*a*): se vi può l' autorità d' Agostino dello stesso Secolo IV. nel Sal. 146. nel Serm. 219. de' Tempi, se non vi dispiace di sentire o Giuliano Pomerio del Secolo V. *de vita contemplat.* (*b*), o Cassiano, che riporta i detti di Giovanni Abbate (*c*), sapreste, che i Cristiani sono obbligati di diritto naturale, e divino, e perciò indissolubile a pagar le decime: al che è concorde la Chiesa Greca, secondo il Nazianzeno (*d*), ed il Grisostomo (*e*). Aggiungete l' autorità de' Concilii Turonense, e Matiscotense II. e quella di Gregorio Turonense: E quantunque Giustiniano Imperatore, ottimo fin che fu in angustie, tranquillo poi, giunto a violenze contro Silverio, Agapito, e Vigilio PP., morì Eretico: quantunque (contro le sue stesse Dottrine spiegate pria, che fosse accecato dalla passione (*f*), dicesse (*g*). *Non opportet*

(a) *c.* 3.
(b) *Lib.* 1. *c.* 21.
(c) *In Col.* 21. *c.* 3. 3. 4.
(d) *Or.* 15.
(e) *in Ep.* 1. *ad Ephes. Hom.* 5.
(f) *il suo sano decreto si vegga qui sotto alla pag.* 22.
(g) *Cod. de Ep. & Cler. c.* 38.

Episcopos, aut Clericos cogere quosquam ad fructus offerendos, aut angarias dandas, aut alio modo vexare, aut excommunicare, aut anathematizare, aut denegare comunionem, aut idcirco non baptizare: Quamvis usus id obtinuerit. Transgressor cadit ab Ecclesia, & administratione ipsius, & dat decem libras: tuttavia i Vescovi non si ritennero d'obbligare i laici al pagamento, come anche gli obbligò Carlo M. sotto scomunica ne' suoi Capitolari (*a*), e vuole, che ci siano i trasgressori costretti (*b*), minacciando divini castighi (*c*), e ne' Concilj Moguntino (*d*), Francfordiense (*e*) Remense (*f*), e ne' Capitoli di Lodovico Pio (*g*), e nel Conc. Inghetaimense del 848., presente Ottone Re di Germania, e nel Conc. Metense nel 888. si fanno costituzioni allo stesso oggetto; e sebbene con sommo stento, e molta forza; pure al fine ottenne nel 1069. l'Arcivescovo Moguntino, che fossero pagate dagli Abbati, e Provincia di Turingia (*h*). E l'Inghilterra

(a) *Lib.* 2. *c.* 28.
(b) *ib. c.* 46.
(c) *ib. c.* 89.
(d) *Can.* 38.
(e) *Can.* 25.
(f) *Can.* 38.
(g) *Lib.* 2. *Can. Car. M. c.* 22.
(h) *Bar. ad an.* 1069. *n.* 1. 1073. *n.* 4. 5. 6.

ancora nel Conc. tenuto nel 1000. obbliga i Cattolici alle decime, e 'l Santo Re Eduardo con la sua autorità le confermò con queste parole. = *De apibus vero similiter decima commodi, quin etiam de bosco, de prato, de aquis, & molendinis, parchis, vivariis, piscariis, virgultis, hortis, & negotiationibus, & omnibus rebus, quas dederit Dominus, decima pars ei reddenda est, qui novem partes simul cum decima largitur*. E percorrendo il Tomasini per l'Italia, l'Inghilterra, Francia, Germania, raccoglie i Concilj, le Bolle Pontificie, le costituzioni Vescovili degli anni 1211. 25. 29. 40. 50. 56. 60. 84. 1300. 1368. 1404. 1415. 49. 51. 61. 83. 90. Dalle quali cose tutte desume, 1. essere la legge delle decime universale; 2. di diritto divino; 3. che non ammette prescrizione; 4. che per la sua violazione sia giusta la Scomunica. Termina con la Dottrina di S. Tommaso, che la sostanza della legge con gli altri precetti morali sia a noi dagli Ebrei passata: ma il cerimoniale, o quantitativo siasi liberamente adottato dalla Chiesa: Aggiunge, che Innocenzo III. ordinò al Patriarca Latino Costantinopolitano d'obbligare i Veneti a pagare le decime in Oriente. Accenna la Costituzione di Urbano VIII. del 1641., e l'aver negato S. Carlo

Borromeo la benedizione ad alcuni Bresciani; che pertinacemente negando le Decime, erano stati dal loro Vescovo scomunicati. In qualche Provincia, in qualche tempo per fin del talento naturale fu ordinato, che si pagasse la decima. Fortuna per voi, che siete nato in tempi, in cui ciò più non usa: altrimenti o dovevi fingervi, forse senza fatica, uno spirito assai superficiale, per non pagar gabella, o far rapporti affatto differenti.

Or mi dica il mio Universale Assertore, se valuta queste Decime sotto il nome generico di beni, come vorrà dire che siano della Nazione? Non prima d'essere date alla Chiesa, perchè sono parte de' beni degli Individui Nazionali, su quali al più ci sarà l'alto Dominio, dal quale sarà esente la data quantità, che si deve alla Chiesa di diritto divino universale, senza prescrizione, sotto giusta scomunica. Non dopo, che è data alla Chiesa; perchè intanto si dà alla Chiesa, in quanto ella è la depositaria di questo tributo, che Dio vuol da noi, in ringraziamento de' beni temporali, ch'egli ci concede: *Date quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.* (a)

(a) *Luc. c. XII.*

Queste decime sono volute da Dio, sono date a Dio, e presso tutte le Nazioni, anco non tanto Cattoliche, sono state stimate di Dio, e della Chiesa sua depositaria; e se con queste decime si fossero comprati de' fondi, con tutta la cautela delle leggi Civili, questi fondi non sarebbero mai, e poi mai della Nazione, non le potrebbero mai appartenere, se non per una di quelle rivoluzioni di teste, per cui si diventa furiosi contra ogni legge, contra ogni buon' ordine.

Ma parliamo precisamente di fondi, terre, eredità avute dalle Chiese ancora per Testamento. Costantino Imperatore (*a*) concede che ,, *Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo, Venerabilique Concilio, decedens, bonorum, quod optaverit relinquere, & non sint cassa judicia ejus.* ,, Marciano Imperatore ripose ogni ceto d'Ecclesiastici, e Chiese in libertà d'ereditare (*b*), cassando la legge di Valentiniano, che proibiva a' Monaci, e Chierici d'adire eredità di vedove, e Monache, ancorchè fi-

(a) *Cod. de Sacr. Eccl. l.* 1.

(b) *Leg. Nav. Marc. Tit.* 5.

(c) *Cod. Theod. lib.* 16. *Tit.* 2. *c.* 20.

(d) *ib. L.* 16.

deicomissarie (*a*), querelandosene i S. S. Girolamo, ed Agostino; ed annullando l'altra legge di Teodosio, con cui proibiva alle Diaconesse di testare in favor delle Chiese, de' Chierici, de' poveri (*b*); legge però ritrattata dallo stesso Teodosio, se nel contesto si legge *prædia*, non *prædam*. (*c*) Ulpiano del Secolo V. dice, che ciascuno poteva dare alle Chiese con Testamento, per donazione, per legato, per fideicommisso, e se il Vescovo fosse negligente nel riscuotere,,, *cuicumque civium idem etiam facere licentia erit*.,, Non perchè i beni fossero nazionali: ma,, *cum sit pietas communis ratio*, *communes*, & *populares decet etiam affectiones constitui harum rerum executionis: etiam Imperialem motum super hujusmodi contemptu experietur*. (*d*) Ora se il diritto d'ereditare, ed accettare doni, legati, fideicomissi negl' Individui Cittadini fa, che ciascuno Cittadino riconosca, come proprio, ciò, che ha avuto in eredità, in dono, per legato, ciò che resta a lui vincolato con fi-

(a) *Cod. Theod. lib.* 16. *Tit.* 2. *c.* 20.

(b) *ib. L.* 16.

(c) *Cod. Theod. lib.* 10. *Tit.* 2. *c.* 20.

(d) *Cod. de Episc.* & *Cler. l.* 1. *leg.* 45.

480

deicomisso; se i Principi, i Magistrati riguardano, come proprietà de' Cittadini, quanto per simil modo acquistano, senza mai prodursi a rendere operativo quell'alto Dominio, che il ch. Grozio dalle viscere dei Diritti ha riconosciuto: Perchè mai le Chiese, con gli stessi titoli possidenti non potranno mai pervenire a riguardare i loro possessi, come proprj? perchè dovranno essere esposti allo spogliamento de'loro argenti, alla privazione delle loro Case, alla alienazione de' loro fondi! perchè l'alto Dominio procede a tali atti contro le Chiese, ed i Religiosi, e mai contro i Secolari, se non in quanto uniti in Confraternite prendono non so, che d'Ecclesiastico, e di Religioso? L'alto Dominio, che 'l Grozio concede sopra Corpi (*a*), al dir di Coccejo, che lo chiama Imperio (*b*), non si

(a) *Hug. Grot. lib.* 3. *c.* *V.* §. 2. I.

(b) I. N. *p.* 15. *Lausan. ap. Marcum Michaelem Bousquet*, & *soc.* 1752. *Id. ad* §. 2. *ib.* & *in addit. negat apertis verbis esse publica pag.* 8. 9. 10. 17. *At hæc Cocceii verba accipe. Alia autem longe quæstio est quid ille cujus imperium est in res sacras statuere*, & *maxime an* & *quatenus*

estende più in là del proteggere, e custodire i beni de' Corpi, e quando per sommi bisogni fosse necessario l'alienarli, si ha da vedere questa necessità operativa ancora sopra i beni degl' Individui Cittadini, cosicchè al tempo stesso, e con la stessa proporzione tutti siano sottoposti all' aggravio stesso. Se si volesse torre le Chiese dalla qualità di corpi utili, bisognerebbe sbattezzarsi, e non basterebbe, perchè gli Egiziani, che non erano certo battezzati, anche nella universale, e desolante carestia, rispettarono i beni de' loro Templi, e Sacerdoti, cosicchè non solo non furono invitati a vendere i loro beni alla Corte, ma anzi a spese della Corte furono mantenuti (*a*). Il Celebre David Hume dell' antica Religione de' Brittanni, e de' Drui-

---

liberare eas Religione, & ad alios usus convertere possit.... Certa regula est non posse ab eo destrahi sacra templa &c.; non quod non habeat in ea imperium...sed quid ea res excedit vires Imperii..... ac quia imperium constitutum est ad conservandum, & tuendum, non ad perdendum, neque in disceptationem id trahi potest.

(a) *Gen.* 47. *v.* 20. 21. 26.

di loro Sacerdoti dice, che erano immuni dalle guerre, e dalle imposte, e che da loro si conservavano i tesori ne' boschi, e nelle foreste col solo terrore della celeste vendetta (*a*). Presso i Romani oltre le pensioni pe' Sacerdoti, e per le funzioni, avevano ancora fondi tanto rispettati, che senza sacrificio espiatorio, non era lecito portarci istrumento alcuno, nè pur per necessità di lavorare i terreni; e le bestie consecrate ad una Divinità erano perpetuamente libere da ogni servizio (*b*). E non sbattezzandosi, dire, che i Corpi Ecclesiastici siano inutili, è un dichiararsi Eretico, per ciò, che concerne lo spirituale, ed ignorante, e cattivo politico, per ciò che risguarda il temporale. Si legga il dotto Hume dove si parla di Enrico VIII., si legga M. Harry nelle sue Ricerche filologiche (*c*), e se ne rileverà la verità. E pure a' nostri tempi si è veduto giungere all'eccesso la prepotenza contro gli Ecclesiastici. Per privarli del benefizio dell'esenzioni; si è fatto trionfare l'abbagliante motivo ch'erano Cit-

(a) *Hume storia d' Inghilt. T.* 1.

(b) *Pitisc. art. consecrare.*

(c) *a Cap.* 4. *usque ad* 14.

tadini, come tutti gli altri; per decimar loro, o togliere quel, che avevano, come se la Sovranità non avesse diritto di concedere, a giusto titolo, esenzioni: si è cicalato, che fossero in numero eccessivo, e senza riflettere o disprezzando i bisogni delle anime, de' legati pii, del servizio delle Chiese, e delle diocesi, si è veduto presentarsi due, o tre alle ordinazioni, cui prima cento e più si presentavano, e la reale inutilità de' Preti, e de' Frati era fondata su l'utilità degli acquisti che rendeva irreligiosi, e crudeli ancora i conquistatori, e certi fondi lasciati dagli antenati a benefizio de' Nipoti, o Concittadini, che onorassero le famiglie, la Nazione, se stessi nella Prelatura sotto gli occhj del Romano Pontefice, con lo specioso titolo, che non esca tanto danaro dallo Stato, si è rivolto a che? Certo non in vantaggio della Nazione, delle famiglie, degli Individui. Che direbbe M. Edmondo Burke, se sapesse, che fuor della Francia ancora, e non in rivoluzione, e prima, si sia trovata gente sì priva di ogni senso dei doveri imposti dalla Legge di sociale unione, onde per qual si sia pretesto, e non di pubblico Servigio, si siano occupati i beni di molti inoffendenti Cittadini? se sapesse, che non solo si è pensata, ma si è eseguita l'oc-

cupazione delle proprietà d'Uomini non accusati, inuditi, non processati? Se sapesse, che si è trovato tanto d'inumanità di gettare Uomini d'esaltato rango, e di sacro carattere, dalla comoda situazione, che godevano nel loro stato, in cui si mantenevano con le proprie loro terrestri possessioni, ad uno stato d'indigenza, e di disprezzo? cose che non aspettava quel saggio Protestante (a).

Facciamo ancora un passo sotto la vostra scorta addottoratissima Sig. Avvocato. Avete osservato ne' Maestroni di legge protestanti? Tutto il dominio, che danno a Principi secolari su beni Ecclesiastici non è radicalmente, perchè questi siano beni temporali, ma solo, perchè i Principi secolari nelle loro sette sono i Capi della Religione, e come tali hanno diritto di far leggi in materia Ecclesiastica. Ma voi altri, che eravate, a farvela grassa, *Primores* in Friuli, eravate figli, non capi della Religione: dunque non potevate far leggi, non avevate diritto alcuno di farle in materia Ecclesiastica: dunque non avevate diritto non dico di arbitrare; ma neppure di usar l'alto dominio, neppur con titolo di

---

(a) *Nelle Rifles. sulla Rivol. Francese.*

compenso sopra i beni Ecclesiastici. Il Papa è il capo della Chiesa: egli solo, o per se, o in unione di tutti i Vescovi ha diritto di far leggi in materia Ecclesiastica: dunque secondo il radicale principio de' rispettabili legisti a lui solo, o in unione con tutti i Vescovi appartiene la cura, e giusta amministrazione de' beni Ecclesiastici. Di quà vedete quanto è compassionevole, e ridicolo l'esempio, che portate del Papa nel vostro rapporto. Egli aveva diritto, e voi niente affatto..

Ma non è solo per le leggi Civili, e per ragione comune a tutti i Cittadini, nè per la ragione addotta dal Grozio della difesa, e protezione, che i Corpi, e conseguentemente gli Ecclesiastici godono ancora dell'alto Dominio. Giustiniano nel suo Codice reca una Costituzione sua, in cui attesta di aver veduto più testamenti, in cui era instituito erede Gesù Cristo, un Arcangelo, un Martire, senza assegnare particolar Chiesa, e l'eredità apparteneva alla Chiesa Maggiore, o a quella, ch'era dedicata al Martire, o Arcangelo chiamato nel Testamento. Voi probabilmente riderete d'una tanta semplicità di quella buona gente di 'que' Secoli barbari: Eppure qui siamo al fondo della questione. In ogni tempo, appresso ancora le nazioni meno fer-

vorose nel Cristianesimo, si è creduto, che il donare alla Chiesa sia lo stesso, che donare a Dio, a' Santi, per mantenimento de' loro Ministri, de' Santuarj, de' Poveri, degli Ospedali, ed altre simili opere pie. Inerendo a questa base, che non potrete facilmente negare, che non potrete neppure motteggiare, senza puzzare patentemente d'Ateismo, sentite quanto diversamente da voi pensava il citato Giustiniano (a) *Homini cuique cursus unus est vitæ ab opifice datus, cujus finis est omnino mors, venerabilibus vero domibus, & earum cætibus, indesinenter a Deo custoditis non est, neque secundum earum possessiones inducere aliquam metam, & quousque utique permanserint venerabiles domus, manent autem in perpetuum, & usque ad hujus Sæculi consumationem, quousque Christianorum nomen apud homines erit, & coletur, æquum itidem & est, manere & in perpetuum* (attento, Signore) *relictas erogationes, aut reditus immortales semper piis actionibus nunquam cessaturis servituros*. Da Teodosio Iuniore, e Valentiniano nel V. Secolo era già stato decretato, che ciò, che apparteneva a Vescovi, Chierici, Monaci, Mona-

(a) *Cod. de Ep., & Cler. l.* I. *Sec.* 56.

che, morti ab intestato, tutto si devolvesse alle Chiese, o Monasterj, cui i defonti singoli appartenevano, legge, di cui godevano già tutti i Collegi di Decurioni, Soldati, Marinai, ed altri simili (*a*), ampliando così quanto Costantino M. aveva ordinato, relativamente a' Martiri, e Confessori, attribuendo alla Chiesa l'eredità degli addetti alla Chiesa, morti senza parenti, e senza testamento: col che sonosi fatti da voi lontani più, che la luce dalle tenebre. E Gregorio Papa nel VI. Secolo a Gennaro Calaritano (*b*) chiama *Sacrilegium*, & *contra leges*, *si quis*, *quod Ecclesiis relinquitur retinere tentaverit*. L'Aurelianense IV. e V. del V. Secolo fulminano la Scomunica contra i violatori de' testamenti fatti in favor delle Chiese, come contro = Omicidi de' poveri = Il II. Conc. Lionese del Secolo II. ordina, che si eseguiscano i Testamenti in favore della Chiesa, quantunque mancanti di alcune minute formole legali, e fu imitato dal Parigino III., e Turonense II. e Clotario I. del Secolo VI. dice, che *obla-*

(a) *Cod. Theod. Sec.* 5. *Tit.* 3. *c.* 1. *Cod. l.* 1. *de Ep.*, & *Cler leg.* 20.

(b) *L.* 8. *Ep.* 6.

tiones defunctorum, Ecclesiis deputatæ, nullorum competitionibus auferantur, præsenti constitutione præstamus (a). Il Caballionese III. sul principiar del IV. Secolo stabilisce, che *quod quisque Deo juste, & rationabiliter de rebus suis offert, Ecclesia firmiter tenere debeat. (b)* Nel Lib. 6. de' Capitolari si stimano consecrate le terre, fondi, case, eredità date alla Chiesa non meno delle Ostie, che pongonsi sull'altare, e segue = *& quia Christum, & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, quæcumque Ecclesiæ sunt, Christi sunt; & quæ ab Ecclesia tolluntur, sive alienando, sive vastando, sive invadendo, sive minuendo, sive diripiendo, Christo tolluntur. (c)* Meglio del Conc. Tullense II. dell'860. non si può parlare al nostro proposito, ottimo Signor Avvocato, sebbene io non sò di quale autorità siano presso voi i Concilj universali, e particolari; ma come voi vi degnate nella vostra proposizione di appellarvi alle Nazioni addette, anche singolarmente alla Religione Cattolica, stimo, che ci sia ancor tempo di farvi qualche breccia con le parole del citato Conc. Vi

---

(a) *Conc. Gal. Tom. I. p.* 318.
(b) *c.* 1. (c) *Can.* 305.

prego di leggere attentamente. *Unde summopere caveant Potentiores quique, ne præsumant, in damnationem suam, res sibi Ecclesiasticas, neque fatigent, neque affligant inconsuetis consuetudinibus Dei Ecclesias, & loca Sanctorum; scientes, quia res Ecclesiasticæ vota sunt fidelium, patrimonia pauperum, pretia peccatorum* (ve lo ripeto, perchè abbiate anche voi pietà della vostr'anima) *pretia peccatorum, & in tuitione, atque defensione Christi consistunt, qui eas Terræ Principibus, atque primoribus, ad defendendum, & conservandum, non ad affligendum, ad usurpandum, sive præsumendum commisit.* Confrontate l'estensione, che dà il Grozio, come si è detto, al sommo Dominio del Principe sopra i beni de' Corpi, e delle Università, e conseguentemente della Chiesa, e'l diritto, che il citato Tullense ne' Principi riconosce di patrocinare, e conservare i beni della Chiesa; e vedrete, che la massima riguardo alla Chiesa è d'800. anni anteriore al Grozio, anzi ebbe principio fino dal Conc. Niceno del IV. Secolo, allora quando fu Costantino M. dichiarato difensore, e protettor della Chiesa, ed in esso tutti i Regnanti ne' loro Dominj; e come la massima Ecclesiastica, e Groziana non è diversa nella sua esecuzione, chiamatela sommo Dominio, Impe-

ro, o diritto di Protettore, non istarò a contendere. Ma voi, e la vostra Centrale, che per ignoranza, e debolezza, e malizia di rovinar Chiese, e Sacerdoti, voi, che allora facevi da *Primores*, voi avete, non difeso, e conservato, ma presunto, afflitto, usurpato ciò, che era sotto la tutela, e difesa di Cristo, ed a Cristo tolto l'avete, violatori a un tempo stesso, conculcatori de' principj Ecclesiastici, e Civili. Vi scaglio ancor in faccia, Signor Avvocato della Nazione, o della borsa, le parole del Concilio Ingheleimense dell' an. di Cristo 848. *ut oblationes fidelium, quatenus Altari deferantur nihil, omnino ad laicalem pertinebat potestatem (a)*. Dopo le addotte epoche, di cui a noi la più vicina è l'anno 860. del Tullense, le donazioni, ed i Testamenti, ed i legati fatti in favore di Chiese, di Oratorj, Confraternite, Monasterj, Conventi dell' uno, e l'altro sesso, Conservatorj, Ospedali, fino al 1500. sono innumerabili, e tutte espresse con formole tanto massiccie di cose, che divengono sacre, che passano in proprietà delle Chiese in perpetuo, anche tal'ora invocando espressamente l'ira del Cielo contro i

(a) *Can.* 82.

violatori, che niente, che si sia un pocolino letto di cose tali, è impossibile d'asserire una proposizione così bestiale, come la vostra in diritto Umano, Civile, sacro, sociale. Di più abbiamo i Conc. Gen. Lateranese I. del 1123. II. del 1139. IV. del 1215. il Lionese II. del 1274. il Constanziense (famoso anche per l'abuso, che se ne fa, riducendo a Massima per tutt'i tempi ciò, che si dice riguardo alla Circostanza d'allora di 3. Papi incerti) del 1414., il Trident. del 1545. fino al 1563., e tutta la conseguente pratica, fino a certa notorietà di fatti in contrario dalla metà in circa di questo Secolo in quà, sempre peggiorando; a cui possiamo attribuire con dolore de' buoni, e col ravvedimento di pochi non pessimi, ciò che disse, come vedremo fra poco, Basilio Imperatore de' tempi suoi, relativamente ad una legge antiecclesiastica fatta da Niceforo Foca suo Antecessore *praesentium malorum causa est, & universalis hujus subversionis, & confusionis.*

Non vi saranno, tra le cose dette fin quì, scappate dall'occhio certamente alcune leggi

(a) *Ep.* 2. *in Tom.* 3. *Concil.*

(b) *Cod. Theod. L.* 1. 1. *Tom.* 1. *c.* 1.

Imperiali da me citate contrarie alla Chiesa, la legge di Giustiniano, quella di Valentiniano, e Teodosio ed altre, che ne potrete trovare non poche, come vedremo in appresso ancora. Da quella prima contrarietà di leggi, anche ne' primi Principj Cristiani, nacque la questione della immunità della Chiesa. Doveva nascere: una naturale persuasione, che ciò, che si dava alla Chiesa fosse consacrato a Dio, doveva incutere orrore vedendolo violare: fin dal 257. Stefano I. Papa aveva detto *quidquid in sacratis rebus, & Episcopis injuste agitur pro sacrilegio reputatur, quia sacra sunt, & a quoquam violari debet:* (a) La Chiesa stessa nel I. Niceno aveva ben dichiarato suo Protettore, e difensore de' Canoni suoi Costantino, ed i suoi Successori, non arbitri: (b) l'esempio di Costantino stesso, che nel primo fiorir della pace della Chiesa, inerendo alla dichiarazione del Niceno, alla decisione di Stefano, alla natural persuasione aveva reso immuni e fondi, e Cherici (c): l'esempio di Costanzo, che confermò tutte le

(a) *Ep.* 2. *in Tom.* 3. *Concil.*
(b) *Cod. Theod. L.* 1. *Tom.* 1. *c.* 1.
(c) *Euseb. l.* 10. *c.* 7. *Cod. Cit. l.* 16. *T.* 2.

immunità concesse dal Padre, che fece immuni per fino i beni patrimoniali de' Cherici. (*a*) che dispensò per fino dalle così dette Parangarie (*b*), e che sebbene rivocasse tali leggi (*c*), e ripudiasse i decreti del Conc. Riminese sulla immunità (*d*); pure vicino a morte ridonò l'immunità da' pesi personali estraordinarj (*e*). Il riflettere, che se Costanzo ritirò quelle sue leggi benefiche, ciò fu, quando avea già dato in reprobo senso (*f*): il pensare, che se sotto Giuliano (vostro capo d'opera, o Santo Protettore, se di capi d'opera, e di Santi Protettori vi dilettate) furono le Chiese spogliate d'ogni immunità, ciò fu sotto un Apostata, così acciecato in Religione, e Filosofia, che tentò per fino di far rifiorire il culto Idolatrico. La Dottrina universale de' SS. PP., che i Beni Ecclesiastici siano per natura loro esenti, appartenendo a Cristo: era un gran corredo per sostenere l'affermativa. Ma la scostumatezza

(a) *Cod. Cit. l. 16. tit. 2. leg. 8. 10.*
(b) *ib. leg. 11. tit. 16.*
(c) *Ibid. leg. 15.*
(d) *An Marc. l. 20. in fine.*
(e) *Id. 16.*
(f) *ut supra.*

in Costanzo, l'Irreligione in Giuliano, la superbia, che spinge a tor di mezzo un Tribunale, che, sotto l'aria Paterna, fa risuonar spesse volte un Evangelico *Non licet*, dava tutta l'estensione possibile, ed impossibile a' diritti del Trono, e stava per la negativa. A questo proposito è valutabile ciò che dice Fr. Paolo. Persuaso egli della perfetta rassomiglianza dei motivi di tutti i Persecutori della Chiesa disse; *Le più grandi Persecuzioni fatte alla Chiesa dopo Comodo, furono unicamente suscitate, perchè i Principi, avendo bisogno d'argento, vollero impadronirsi de' suoi beni (a)*. Per accumulare danari s'intima una vaga voce di riforma Ecclesiastica, s'infamano per mezzo d'emissarj gli Ecclesiastici, si decanta la loro inutilità, si fa dalla Politica detestare la moltiplicità, e senza punto di riflesso agli stabilimenti de' Sacrosanti Concilj, allo scandalo de' sudditi, all'esperienza quotidiana, che tanto avanza la scostumatezza, e l'Irreligione, quanto scemano le pie istituzioni, si proibisce di vestir l'abito Religioso fino ad una età, in cui il cuor sia già guasto, si dilaziona la Professione, si sopprimono Religioni,

(a) *delle mat. benef. pag.* 13.

sì dispergono confraternite, e data una vil pensione in compenso del niun bisogno, che il Religioso aveva in Comunità, si manda alla dura necessità di vivere in miserie: intanto fondi, Case, argenti, crediti, mobili, tutto rende danaro, che passando per molte mani, non entra tutto a bisogni, o alla avidità, per cui si commettono sì grandi eccessi. Per distornare una opposizione, ed un rimprovero, si va innanzi; si proibisce a' Vescovi la comunicazione con Roma, si animano a riassumere diritti, che si qualificano d'originarj. Ma perchè i Vescovi non alzin la cresta, si toglie loro ogni altra giurisdizione, fuorchè quella di riprendere, ed in questa ancora si ristringe tanto la periferia, che per non essere tutto giorno esposto a chiamate, a rimproveri, a ritrattazioni, nella umiltà del cuore si presceglie il tacere. Tutto questo è un vero perseguitar la Chiesa, ma perchè si fa risuonare di tempo in tempo la felicità de' Sudditi, lo Spirito della primitiva Chiesa, lo zelo per la Cattolica Religione, l'impegno, che i Curati facciano il loro dovere (senza effetto) non deve neppur venire in mente, che sia più in moda perseguitar la Chiesa. Si ha però l'avvertenza d'eccitare Scrittori a diffondere Opuscoli o Cattolici, o non Cat-

tolici, che diffendano ciascun attentato, mostrandolo di diritto Sovrano, e si proibiscono i contrarj. Si promove nel Civile, ed Ecclesiastico chi mosso dalla speranza d' avvantaggiare, scrive allo sproposito, e si rimuove, o non si promuove chi abbia e lingua, e cuore da opporsi alle novità. E d'onde tanto rovesciamento? Avete sentito F. Paolo, che non è autor sospetto, dice, che tutto viene *dal bisogno di far danari*.

Ma noi dobbiamo vedere, come in tutt' i tempi sia andato l' affare della immunità, dopo que' primi da noi accennati, che diedero motivo alla famosa questione su d' essa. Sotto Arcadio, ed Onorio sul cader del IV. Secolo nè deteriorarono, nè s' accrebbero l' Ecclesiastiche Immunità; sotto Teodosio nel Secolo V. furono immuni, anche dalle ordinarie esazioni le Chiese Tessalonicense, Alessandrina, Costantinopolitana, Romana, ed altra, se ce n' era di tanto riguardo. Nell' anno 620. per la irruzione de' Persi al dir di Teofane, e Paolo Diacono (a) fu sottoposto Eraclio Imperatore a dispendiosissima guerra, sì, che insufficiente il pubblico erario, prese

(a) *Hist. Misc. l.* 18. *a* 620.

in prestito gli argenti, e gli ori delle Chiese per batterne moneta. Niceta, secondo, che narra Leonzio Vescovo di Napoli in Cipro del 620. inerendo agli ordini dell' Imperatore, si presentò al Patriarca Alessandrino il famoso Giovanni Elemosinario, e Monsignor, gli disse; *Regnum arctatur, & pecunia eget: jam, quia sine parcitate erogantur tibi pecuniæ, da eas Imperio, da eas in publicum sacellum*: Il Patriarca rispose: Eccellenza; *Non justum est, quæ super Cœlesti Regi oblata sunt terrestri dare: Humilis Joannes ex eis nummum non dabit tibi: sede ecce subhumilis lectulo meo est Apotheca Christi: ut volueris fac*. Sua Eccellenza portò via tutto; ma o l'avesse fatto per provare la decantata virtù del Patriarca, o mosso da tanta costanza, e distacco, o da rimorso; *restituit quot quot pecunias abstulerat, & de suo centenaria tria*: Ed Eraclio: *quia de opibus Magnæ Ecclesiæ pecuniam sumpserat, constituit, ut e Fisco, & ipsi Ecclesiæ, & Clero annua pecunia penderetur*. Così Suida riportato dal Baronio anno 627. n. 27. Balsamone riferisce una Costituzione Imperiale, con cui i Monasterj sono liberati d'ogni esazione, e per fino dal presentare di tempo in tempo i Documenti de' loro possessi, e condona alle Chiese qualunque usurpazione, che potesse

essersi commessa per ragionevole, o non ragionevole motivo (*a*). Narra lo stesso Balsamone, che Niceforo Foca vietò l'erezione di nuovi Monasterj, Ospedali; vietò fare donativi, vietò nuove Chiese Episcopali, e Metropolitane; assicurando, che egli avrebbe esaminato, definito, e proveduto a'bisogni delle Chiese (*b*). Ma Basilio Porfirogenita (attento, Signor Rapportatore eruditissimo, Signor Avvocato Filosofo) Basilio annullò tutta quella legge, e voglio trascrivervi la ragione, che ne adduce: *Legem hanc præsentium malorum causam fuisse, & universali hujus subversionis, & confusionis* (non è un Prete, non è un Concilio, non è neppure quello, che chiamano Sacra Scrittura, che parla: è un Imperatore) *ut quæ ad injuriam, & contumeliam non solum Ecclesiarum, sed etiam Dei facta sit; maxime cum id re ipsa expertum esset. Ex quo enim hæc lex observata, nihil boni penitus in hodiernum diem vitæ nostræ occurrit, sed contra nullum penitus calamitatis genus defuit*. Alessio Comneno per somme urgenze

(a) *Syn. II. can.* 12. *Jur. or.* 10. 1. *pag.* 136.

(b) *In Syn. Constant.* I, & *II.*, & *in Jur. or. Tom.* 1. *pag.* 113.

dello Stato usò de' Vasi Sacri delle Chiese. Gli avrà creduti nazionali, o avrà mal'inteso il sommo Dominio Groziano. E pure non solo protestò publicamente d'aver peccato, e di essersi concitata l'ira del Cielo, ma protestò di voler restituir tutto; proibì, che i suoi Successori per qualunque pubblica traversia tentassero lo stesso mezzo. E voi alzando Cattedra d'iniquità, vantando una scienza, che non avete, e che neppur credete, che si dia, inducete un Tribunale ignaro, debole, malizioso in un'errore così dannoso alla Nazione per invadere Abbazie, neppur vacanti, censi confermati da leggi Ecclesiastiche, ed Imperiali, Quartesi, che scrutinati a Tribunali furono giudicati de' Capitoli, avvogliendo in una Sacrilega rapacità animi timidi, e cuori insaziabili? Emanuele Comneno del 1143. imitò nella penitenza Alessio, dopo aver nel peccato imitato Niceforo Foca, e Maometto II. al dir di Giorgio Franze (a): *dedit Litteras Patriarchæ cum subscriptione Auctoritatis Regiæ, quibus ille a vexationibus cavit, rebellari vetuit, & quidquam Tributi nomine ab eo exigi, vim a quopiam adver-*

(a) *L.* 9. *c.* 19. *Lupus. Tom.* 5. *pag.* 8.

sario, *& inimico adferri interdixit*, *ac ut vectigalibus*, *& publicis contributionibus ipsi*, *omnesque successores*, *& subjecti Episcopi in perpetuum vacarent*, *mandavit*. Chi crederebbe, che un Turco potesse essere più tenero per la Religion Cattolica d'un Cattolico in una Cattolica Centralità? L'ultimo Imperator Greco nella estrema necessità del fatale assedio di Costantinopoli, adoperando per far moneta tutti i vasi sacri, promise di restituire il quadruplo. Ma ne' Giudizj di Dio era giunto pel Greco Impero il fatal tempo del *Mane*, *Techel*, *Phares*. Passiamo alla Chiesa Latina.

Clodoveo Re di Francia pel corso d'anni 30. fece molte benefiche leggi per la Chiesa. Clotario, che visse Re dal 558. fin al 561. le abolì in una universale sonnolenza de' Vescovi; finchè Injurioso Vescovo Tolosano con invitta fermezza indusse il Re a cancellare la legge, con cui obbligava, anche gli Ecclesiastici, a pagare al Fisco la quarta parte (*a*). Teodoberto, e Childeberto rilasciarono alle Chiese ciò, che elleno dovevano al Fisco, al

(a) *Greg. Turon. l.* 3. *c.* 25. *l.* 4. *cap.* 2. *Conc. Gall. Tom.* 1. *pag.* 318. *an.* 563.

dire di S. Gregorio Turonese. Dagoberto donò alla Chiesa di S. Martino il censo, o tributo, di che era debitrice (a). Chilperico nemico de' poveri, bestemmiatore de' Sacerdoti, che niente odiava più della Chiesa Santa di Dio, che, tutto militare, castigava per fino chi non avesse militato, non ebbe riguardo a Vescovi, a Chiese, a Preti, a Capitoli, a Monaci, a Monache, a fondi, a privilegi: tutto manomise, tutto sconvolse secondo lo stesso Gregorio Turonese. (b) Suo imitatore fu Carlo Martello, che spogliando de' beni le Chiese, li donava a' soldati, e la cosa andò a finire in conseguenza del Concilio Svessionense dell'anno 744., che i soldati sopra gli avuti beni furono obbligati sotto Pipino, e Carlomanno a pagare Congrui Censi a' Cherici. Carlo M. ne' suoi Capitolari (c) esimeva le decime, le oblazioni, le Case de' Parrochi confinanti a Chiese con un Maso. Questa del Maso, che riguardava però solo l'esenzione dal servizio de' seniori, fu conferma-

(a) *Du Chesne T.* 1.*p.*930.

(b) *L.* 5. *c.* 27. 28. *L.* 6. *c.* 46. *in* 24. *an. di Reg. nel Sec.* 8.

(c) *L.* 1. *c.* 91. *Conc. Gal.* 10. 2. *p.* 432. 467.

ta ancora da Ludovico Pio (*a*). Del rimanente negli stessi Capitolari si legge (*b*), che Carlo M. fa esente tutto ciò, che è riparato da qualunque genere di Clausura; esenzione, che altrove è concessa a tutto. Nella Spagna Sisenando Re, e 'l Conc. Tolet. XVI. concedettero le immunità personali, e 'l Re Egica col Tolet. XVI. rendettero immuni i Parrochi. In Inghilterra dopo Willelmo Noto, che le sostenne, Willelmo Rufo le cominciò a sminuire, resistendo con disinteresse, e fortezza Anselmo Vescovo Cantuariense, e contro Enrico peggior del Rufo lo stesso Anselmo, e Radolfo Vescovo, ed Ugone Vescovo Lincolniense contro Riccardo; finchè per opera di Wiclefo nel Parlamento tenuto nel 1385. si propose di spogliarne il Clero: ma Riccardo II. protestò, che non avrebbe mai aderito a tanta empietà. Ben è vero, che dopo il millesimo tanto in Inghilterra, ed in Francia, quanto in Italia, ed in Germania parte per le Crociate, parte per lo Scisma Avignonese, patirono qualche maggior crisi le immunità, come anche nella Polonia per la prima delle addotte cause, e per la stessa nel-

(a) *ib. L.* 5. *c.* 45. (b) *ib. L.* 5. *c.* 148. 187.

le Spagne, e per la guerra contro i Saraceni. E' però d'avvertire, che la Massima non fu mai negata, che quanto è accaduto nella citata epoca dopo il millesimo fu con l'intervento de' Decreti Pontificj, Ordinazioni Conciliari Provinciali. Mi piace sigillare questa materia con due Documenti, uno secolare di S. Ludovico Re di Francia, l'altro misto di Sisto V. in risposta ad una petizione fattagli da Enrico Re similmente di Francia. La prima è tolta da' Ricordi di S. Ludovico a suo figlio, estratta dagli atti del Collegio de' Ragionati in Parigi, e riportata dal Grozio in fine del suo trattato *de jure belli, & pacis*, ed è: *quod si bellum habeas, (nempe ut supra adversus Christianum) abstine ab Ecclesiasticis*. Nell'altro, ch'è una Bolla del Papa al Re si dice, che Enrico aveva rappresentato la necessità di perseguitare con la guerra gli Eretici, che questa guerra interessava assai il Clero, sì per assicurarsi ciò, che tutt'ora godeva, sì per redimere dagli Eretici i beni, da questi al Clero usurpati, interesse per cui il Clero adunato aderiva alla alienazione di 100. mila ducati. Il Papa concesse solo l'alienazione di 50. mila a patto, che si facesse col minimo danno della Chiesa, e fedelmente, ed utilmente pel fine proposto. E M. Hume

parlando politicamente su' privilegj Ecclesiastici, di cui l'immunità ne é uno certamente, anche per ciò, che riguarda i fondi, dice nelle sue riflessioni sopra diversi punti trattati nella lettera di M. Burche su la rivoluzione Francese. *Gli Ecclesiastici privilegj, durando i barbari tempi, hanno servito come di freno al dispotismo*. In Italia sono state in sommo vigore fino al 1770. circa.

Ma voglio, che non abbiate rifugio alcuno vedendo per fino in man della Chiesa l'amministrazione de' suoi beni, con una totale libertà appresso le Nazioni più addette alla Religione Cattolica, in tutt'i tempi, tenendo sempre per una sacrilega violazione delle cose sacre a Dio, che il Laico abbia voluto ingerirsene. A buon conto nella Giudea aveva Cristo la sua piccola Cassetta pe' bisogni suoi, e degli Apostoli, e per comprare ciò, che era necessario pe' giorni festivi: si é veduto, che i Fedeli portavano il ritratto de' loro venduti fondi agli Apostoli, e si sa, che una bugiarda finzione, in questo particolare, costò un'improvisa prodigiosa morte ad Anania, e Safira (a): si é veduto, che moltipli-

(a) *Act. Ap. c.* 5.

cando in infinito Fedeli, ed Elemosine, e loro distribuzione, furono eletti sette Diaconi, che ne avessero il pensiere, senza che ci sia il minimo cenno del Sinedrio, di Pilato, di Erode, di Festo, di Cesare, del Senato per la loro distribuzione: Se pur non s'avesse da sentire ancor questa, che Cristo, e gli Apostoli avessero usurpato i diritti originarj altrui. Si dicono tanti improperj del Vicario di Cristo in gazzette, in opuscoli, anche da quelli che sono stati scelti per proteggere con la loro salariata dottrina le violazioni, che si meditavano, o si facevano, che ogni cosa ci possiamo aspettare. Si sono per sino attizzate, e protette simili empietà!

Nella Chiesa Greca pe' primi 5. Secoli si ha, che 'l Concilio Gangrense anatematizza chiunque senza saputa del Vescovo, o suo sostituto dia, o riceva de' frutti offerti (*a*). Che l'Antiocheno determinò, che tutta l'amministrazione sia dipendente dal Vescovo, come quello, cui è confidato tutto il popolo e le anime di quello (*b*): che il Calcedonese vuole, che gl' introdotti Economi dipendano dal

(a) *Can.* 7. 8. (b) *Can.* 14.

proprio Vescovo (*a*). Questi economi erano Preti: Nestorio, deposto dall' Efesino I. nel III. Secolo (*b*), e chiamato tra i Reverendissimi Preti, ed Economi. Nello stesso Concilio (*c*), si fa menzione di un Carisio Prete, ed Economo della Chiesa Filadelfiense. Ischirione Diacono nel Libello da lui presentato al Concilio Calcedonese contro Dioscoro, parla di un Proterio prima Prete, ed Economo, poi Vescovo Alessandrino. Il citato Calcedonese per la deposizione di Dioscoro scrisse una lettera: *Carmosyno Presbytero, & Æconomo, & Eulalio Archidiacono, & cœteris Clericis*. Iba Vescovo Edesseno fu obbligato dallo stesso Conc. (*d*), a scegliere Economi di mezzo al suo Clero, secondo la forma della Chiesa Antiochena. In questo Concilio stesso si nomina un Fronto Prete, ed Economo. C' erano anche le regole, per esaminare l' amministrazione, di cui sono state affatto mancanti le Centrali. L' Antiocheno Concilio comandò, che in sospetto di dilapidazione di beni Ecclesiastici, giudicasse il Concilio Provinciale, e se nè 'l Concilio, nè 'l Metropolita-

(a) *Can.* 26.
(b) *Act.* 1.
(c) *Act.* 3.
(d) *Act.* 9.

no, nè 'l Patriarca potesse, o volesse dar sentenza, si devolveva all' Imperatore l'autorità come Custode, ed Esecutor de' Canoni; ma fuor di questo caso nè Cirillo nella sua lettera Canonica, nè Leone Papa ammettono nelle podestà Secolari simili autorità (*a*). Dal V. Secolo all' VIII. non sempre gli Economi in Oriente furono Preti. Così di Giovanni Talaja narra Liberato (*b*), che da Economo fu fatto Prete Tabenesiota, e Prete essendo fu di nuovo Economo. Così di Mena Economo, e poi Prete di Giovanni Elemosinario Patriarca Alessandrino, secondo Atanasio Bibliotecario (*c*). Da' Canoni Trulani consta, che i Diaconi subentrarono nell' Uffizio di Economi. E dall' VIII. al X. si ha dell' Ecumenico VII. (*d*), l' ordine di continuare con gli Economi, e perchè nulla ivi si dice, che debban essere Ecclesiastici; onde nascevano varj arbitrj, Balsamone lo tiene per uno sciocco sutterfugio, ed asserisce, essere stata tuttavia in vigore la Calcedonese Sanzione. Dal Secolo X. al 30. anno dell' XI. si eleg-

(a) *Leo Pap. Ep.* 108. (c) *in ejus Vita c.* 1.
(b) *in Brev. cap.* 16. (d) *Can.* 11.
23.

gevano ancora gli Economi, e talora Laici, ed in quell' anno Romano Imperatore accrebbe 80. lib. d'oro alla Chiesa Costantinopolitana, perchè al dire di Curòpalata, essendo stato Economo, sapeva le angustie di quella Chiesa. Fin quì però sempre furono i Beni Ecclesiastici amministrati dipendentemente da' Vescovi. Ma non mancò qualche Imperatore, che ambisse d'essere Economo, e forse per amministrare con sì specioso titolo le rendite Ecclesiastiche per mezzo de' Laici Magistrati. Ma nel 1057. Isacco Comneno al dir del Baronio (*a*), restituì alla Chiesa l'antica sua libertà, come anche lo dice Zonara (*b*).

Veniamo alla Chiesa Latina. Ne' primi V. Secoli fu demandato a' Diaconi, ed *Arcidiaconi* l'Uffizio di Economi senza prenderne il nome. Vediamò ciò in S. Lorenzo. Severo Sulpizio narra, che presentatosi un povero quasi nudo a S. Martino, questi chiamò il Diacono, e gli ordinò di rivestirlo. Epifanio appena fu Diacono, fu da Crispino Vescovo di Pavia onorato dell' azienda Ecclesiastica. E come per tale impiego i Diaconi diveni-

(a) 1057. *n.* 36. (b) *Zon. T.* 3. *pag.* 213.

vano confidenti de' Vescovi, s'invanirono sì fattamente, che senza far conto de' Canoni Niceni, Laodiceni, Arelatensi, Cartaginesi, senza riflettere alla Sacerdotale dignità, pretendevano d'essere superiori a' Preti, e s'ardivano, al dir di Girolamo *in domesticis conviviis benedictiones presbiteris dare*. Ma Simplicio Papa, sapendo per l'accusa di tre Vescovi, che Gaudenzio Vescovo Aufiniense non maneggiava canonicamente l'Entrate Ecclesiastiche, ne commise la cura a Severo Vescovo, comandando però, che Onagrio Prete, sotto pena di deposizione, con Sacerdotale lealtà invigilasse alla restaurazione delle Chiese, ed al mantenimento de' poveri (*a*). Agostino per ciò, che narra Possidio nella vita, che ne compose, ne lasciava la cura al Clero, cui presiedeva un Preposito, ed ogni anno una volta si faceva rendere i conti. (*b*) Ambrogio confidò l'Azienda della sua Chiesa a Satiro suo fratello Laico per la somma sua virtù.

Dal V. Seeclo all'VIII. i Concilj Gallicani Turonense II., (*c*) Agatense (*d*), Aurelia-

---

(a) *Ep.* 3.
(b) *Cap.* 24.
(c) *Can.* 12.
(d) *Can.* 22.

nense III., e IV. (*a*), mentre fanno diverse leggi per l'amministrazione de' beni Ecclesiastici, riconoscono ne' Vescovi la suprema autorità; e lo stesso è da dire della Spagna, come consta dal Toletano III. (*b*), Ispalense (*c*), Toletano IV. (*d*), e V. (*e*), e IX. (*f*) ed il B. Isidoro Vescovo Ispalense, dopo avere lautamente descritto l'Uffizio d'Economo, termina dicendo: *Quae omnia cum jussu, & arbitrio sui Episcopi ab eo implentur*. S. Gregorio M. trasferendo il Vescovo Fondano alla Chiesa Terracinense gli conferì pienissimo potere nello spirituale, e temporale. (*g*) Io veramente non credo, Signor Avvocato, che vorrete disprezzare l'autorità di questo Santo, e gran Pontefice, se già non foste dell'umore di quelli, che in questo Secolo hanno disaltarizzato San Gregorio VII. Papa: ma per dirvela mi fido tanto poco del vostro, per altro noto Cattolicismo, che mi basta per vostra riputazione, che lo stimiate per la sua scienza, prudenza,

(a) *Can.* 17. 36.
(b) *Can.* 3. 6.
(c) *Can.* 9.
(d) *Can.* 9.
(e) *Can.* 9.
(f) *Can.* 13. 14.
(g) *L.* 2. *Ep.* 13.

dolcezza, e fermezza d'animo al bisogno, per cui s'acquistò il nome di Grande. Or questo grand' Uomo si lagnava, (a) che 'l Metropolitano Calaritano fosse trascurato nel farsi render conto degli Ospedali. Questo grand' Uomo, chiamato a se, per ajuto nella sua vecchiaja, Mariniano Vescovo Ravennate, gli scrive (b), che partendo dalla sua Chiesa, la lasci proveduta di chi diligentemente l'amministri. Questo grand'uomo obbligò un tal Vescovo deposto a risarcire del proprio i danni, che quegli aveva fatto alla Chiesa. Questo grand' uomo, come si può vedere (c), scende a minutissime cose, perchè gli affari Ecclesiastici siano accuratamente regolati, così che si faceva un dovere d'eguagliare la sollecitudine delle Chiese nella salute dell'anime, e nella cura, che le cose offerte a Dio, e che dovevano servire al divin culto, non fossero dissipate. Questo grand' Uomo cosa avrebbe detto contro la vostra Centrale, che senza differenza nessuna ha rapito, e venduta una Abbazia, goduta da un Cardinale, che ha ridotto in miserie un Prelato, che ha ar-

(a) *L.* 3. *Ep.* 24.
(b) *L.* 9. *Ep.* 8.
(d) *Lib.* 11. *Ep.* 12. 29.

bitrato non de' frutti soli, ma anco de' Capitali de' Censi degli Ecclesiastici, che ha dichiarato de' Parrochi que' Quartesi, che per fondazione del Capitolo sono stati a lui aggiudicati da Benedetto XIV.; da Maria Teresa Imperatrice, dalla Serenissima Repubblica Veneta, dalla quale ancora con pienezza di voti furono vendicati in foro contenzioso dalla avidità d' alcuni Parrocchi, che attualmente per un vostro editto, sebben poi ritrattato, li godono, perchè finalmente l' interesse produce Metamorfosi maggiori di tutte le Ovidiane? S. Gregorio teneva cose simili per sacrilegj, e voi le tenete per capi d' opera d' imitazione, e di menti spregiudicate. Che cosa direbbe S. Gregorio se vi vedesse manomettere i beni Ecclesiastici con tanta baldanza, che mostraste di farlo per massima giusta, ed evidente? Senza che avesse bisogno d' un minimo cenno di prova? E pure nel Conc. Romano sotto Simaco è detto: *ut oblationes fidelium a nemine præsumantur absque consensu*; *& voluntate Episcopi*, *in cujus dignoscuntur esse Parochia*, *& potestate*. Eppure Vigilio Papa a' soli Diaconi diede l' incombenza d' attendere a' beni della Chiesa Romana per le diverse Provincie. L' Agatense, e l' Aurelianense I., il Carpentoratense del 527., l'

Aurelianense III. del 538., il V. Parigino confermano il Canone, *ut Civitatenses, sive Diœcesani Presbiteri, vel Clerici, salvo jure Ecclesiastico, rem Ecclesiæ, sicut permiserint Episcopi, teneant; vendere, aut donare non præsumant*: e se in Ispagna si ritagliò qualche cosa all' autorità de' Vescovi per gli abusi introdotti; ciò non fu opera di laica podestà, ma de' Concilj Provinciali Tarraconense pel 517. Bracarense II. Emeritense, Ilerdense, Toletano III., e VII.: se sotto Carlo Magno in Francia, non poteva arbitrare del tesoro della Chiesa senza consenso del Clero, ciò fu pel Can. 4. del Conc. Moguntino: per altro i Re non conferivano beneficj Ecclesiastici senza consenso Vescovile (*a*), non potevano neppure far nuove fondazioni, non consenziente il Vescovo (*b*). In questo tempo anche nella Chiesa Latina erano in vigore gli Economi (*c*), e gli abbiamo nominati nel Conc. Meldense dell' 845. (*d*), dal Carisiacense anno 888, dal Pontigonense anno 876. (*e*), e da

(a) *Cap. l.* 7. *c.* 288.

(b) *Cap. l.* 7. *c.* 213. *Conc. Gall. T.* 2. *p.* 660.

368.

(c) *Cap. l.* 2. *c.* 29. *Conc. Gall. T.* 2. *p.* 368.

(d) *Can.* 47.

(e) *Can.* 14.

Icmaro, ed Agoborto, e seguitarono ancor dopo il mille, giacchè nel 1317. sono a' Vescovi raccomandati gli Economi dal Conc. Ravennatense, e da Alessandro III. nelle Decretali. Voi Avvocato, avvezzo a motteggiare, per quanto sento, ma che non so se lo facciate con grazia, non potrete raffrenare la vostra lingua, all'usanza de' scioli antipapisti, al sentirvi nominar Decretali, che per i vostri consocj Decretali, ed Ildebrandisti sono parole barbare, o mostri così spaventosi, che tosto suona campana a martello per distruggerli, e tutto questo fracasso va a terminare a bandire per sempre ogni fonte di jus Canonico, ed a calpestare affatto l'autorità del Romano Pontefice, o sia del Vicario di Cristo. Finisco questo paragrafo dell'amministrazione de' Beni Ecclesiastici presso gli Ecclesiastici stessi, coll'avvertire, che anche il Tridentino, e 'l V. Milanese raccomandano gli Economi. Così che si rende manifesto, che i Beni Ecclesiastici per essere sempre stati di particolare inspezione de' Vescovi, anche con pena di scomunica, cui pretendesse di operare diversamente, non sono mai stati avuti per beni nazionali: buffonata uscita fuora ultimamente, solo per manometterli, da una truppa di Protestanti, d'Ebrei di Maometa-

hi, di Comici, di Manigoldi, sostenuta dal Signor Conte di Mirabeau, tanto sempre infame nelle sue proposizioni, che ne' suoi costumi, da voi quì prodotta, e che merita per ultimo di essere ancor confutata dall'esempio de' Maometani, tra cui non si trova fin'ora Sultano così ardito, che abbia osato impadronirsi de' Vakouff: nome, che si dà alle proprietà destinate alle Moschee. Nè mai il gran Signore si serve de' tesori accumulati in quelle, se prima da Ministri della legge, Ministri al tempo stesso del Culto, non sia dichiarata guerra di Religione (*a*): e coll'esempio de' Persiani, che in 40. anni di guerra non si erano ancora arditi in mezzo alla comune devastazione di toccare le proprietà del Capo della Religione, del gran Sedro, nè de' Ministri del Culto (*b*).

Ora ricapitoliamo: Beni consacrati a Dio, alla Vergine, a' Santi, per mantenimento del loro Culto, de' loro Ministri, per sollievo degl' infermi, de' poveri, delle Vedove: e Beni, che sono sotto la tutela di Cristo, che

(a) *Ricaud. dell' Impero Ottomano.*

(b) *Il viaggio di Cardino, e Toubnston. Relaz. de Cost. della Persia.*

è sacrilegio violarli, che chiamano sopra i violatori le più terribili scomuniche, e castighi divini: Voi potrete chiamarli beni Nazionali? Voi potrete rapirli?

Beni avuti dalla Chiesa per eredità, per testamenti, per legati, per donazioni, per compre, per fideicomissi, sotto la tutela delle leggi, che riconoscono questi titoli per legittimi a indurre tutta la proprietà: Voi potrete chiamarli beni Nazionali? Voi potrete rapirli?

Beni di cui i Principi fino a questi nostri ultimi tempi hanno riconosciuto l'immunità, il cui sommo Dominio non si estende a più, che a proteggerli, e conservarli: Voi potrete chiamarli beni Nazionali? Voi potrete rapirli?

Beni riguardati sempre di privilegiata giurisdizione degli Ecclesiastici, e di loro immediata amministrazione: Voi potrete chiamarli beni Nazionali? Voi potrete rapirli.

Beni difesi da Canoni in faccia agli esempj de' Persiani, de' Maomettani, de' Brittani, de' Romani, degli Egiziani: Voi potrete chiamarli beni Nazionali? Voi potrete rapirli?

Se di buona fede gridaste mai contro gli Ecclesiastisi per apprese usurpazioni degl' Ildebrandisti, e delle false Decretali *Reddite quæ sunt Cæsaris*, *Cæsari* non vi vergognate di

tacere, ora, che si tratta di rendere *quæ sunt Dei, Deo*. La prima parte del testo non ha più forza della seconda, e se 'l Vangelo vale in favor di Cesare, valga ancora in favor di Dio. Se avete sostenuto da valido Avvocato le ragioni di Berta, e di Tizzio impetuti contro un dono, un'eredità, un testamento, un legato, un fideicomisso in genere, perchè voltate casacca contro Dio, contro la Chiesa, ed i suoi Ministri? Se i Principi di propria autorità non mai gl'invadono, se nessuno dà loro un tal diritto, se i Gentili stessi, e Musulmanni li rispettavano, se Grozio, se Hume, se Burke li vogliono privilegiati, perchè vi scagliate voi contr' essi? Perchè non li rispettate? Ora almeno, che avete veduto dopo mille, ed ottocento anni, che contro la vostra proposizione gridano l'Asia, l'Affrica, l'Inghilterra, la Francia già Cattoliche: la Spagna, la Germania, l'Italia cattoliche ancora.

Adagio Signor Peroratore, mi par, che mi dica il Nobile Sig. Avvocato, adagio con l'Italia. Per la Repubblica di Venezia dovete sapere, che nel 1534. il suo Senato tanto rispettato nel Mondo, determinò per beni Nazionali, i beni Ecclesiastici, e non c'era benefizio, cui con Ducale non si prendesse

ella la briga di conferire il possesso de' beni detti Temporali, che ricadevano sempre in mano della Repubblica ad ogni nuova vacanza, e ad ogni nuova collazione di benefizio, nuovo possesso se ne dava.

Bravo! Si vede che siete pratico del vostro orizzonte. Ma quella determinazione fu un punto politico, fissato a propria regola, non fu mai una legge emanata a travolgere le idee degli Uomini. Era abbastanza politica la Repubblica dai tetti in giù di fare a modo suo, e mostrare di seguitare sulle Religiosissime pedate degli Antenati: politica però, che innanzi a Dio, che misura i tempi, e le cose, e che penetra ne' cuori, e ne' gabinetti, non vale. Il dar poi il possesso temporale de' beni, come di sua ragione, è stata una conseguenza della massima addottata. Per vedere quanto questo argomento valga, facciamo una supposizione, ma stiamo forti a termini. Supponiamo che i Principi Cattolici siano obligati ad accettare, senz'altro esame, quelle Bolle Pontificie, che si chiamano regola di Fede, e di morale, necessarie, perchè sia noto ciò, che si abbia a credere, o no; ciò che sia lecito a farsi, o non lecito, pel grande, e sommo affare dell' eterna salute, in faccia a cui ogni politica

dovrebbe cadere per non rendersi rea della dannazione di molti. Supponiamo che uscisse, una Bolla simile, in cui al solito invocato l'*Auctorem Fidei* si condannassero come erronee, carte massime addottate dalla Repubblica. Supponiamo, che la Repubblica politica volendo continuare nelle sue massime, e non volendo apertamente mostrare una ereticale disubbidienza al Romano Pontefice, ordinasse a' Vescovi di non far chiasso su di essa, intercettasse tutte le copie in lettere, proibisse a' librai di farne ristampe, o farne venir copie: Chè cosa proverebbe tuttociò contro l'obbligo supposto? Nient'altro, che una vera sottrazione all' Ubbidienza dovuta, una pertinacia irremovibile nel male addottato, uno scandalo gravissimo in molti sudditi, che vedrebbero, come le cose vanno, un preparare la strada a' posteri all'eterna dannazione, con un esempio affatto nuovo d'una eccessiva ipocrisia, che, affettando di star uniti al Vicario di Cristo, comprime le dottrine, ch'egli per obbligo del suo Ministero pubblica, e vuol, che si pubblichino: nel che non può essere da Autorità alcuna impedito senza scisma, od Eresia, e nient'altro: credo, che lo direte anche voi, stando fermo alla supposizione, almeno accademicamente;

come contro al precetto di rubbare non fà niente, che voi diciate, che i beni Ecclesiastici siano beni Nazionali, e che con una grossolana impostura diciate, che *in tutti i tempi appresso tutte le Nazioni più addette alla Religione Cattolica siano stati tenuti per tali*: non fa niente, ch'altri non vi contradicano, ch' altri v'appoggino, che si faccia il decreto, che si eseguisca: Siete tutti obbligati alla restituzione: tutti, che così avete violato i beni Ecclesiastici, siete oppressi dalle Censure Canoniche. Io so per altro, che la Repubblica fino al 1099. seguitava le traccie del suo Doge Pietro Urseolo, che a suo Figlio, predicendo la carica di Doge, raccomandò, *ne unquam a justitia deflecteret*, *Sanctisque Christi Ecclesiis sua jura servaret* (a). Io so, che nelle guerre passate non si ardì giammai d'aggravare gli Ecclesiastici senza il consenso del Romano Pontefice: che se poi, abbandonando i religiosi esempj degli Antenati, dimenticando i documenti di S. Pietro Urseolo, ha mutato strada, ciò sarà in grazia del suo famoso F. Paolo Sarpi, di cui per conservarne il buon nome, nelle edizioni Venete di tutte

(a) *In 6. Lect. Brev. 14. Jan.*

l'opere di Bossuet, ha soppresso quanto si legge del Sarpi, nelle Ediz. Parig. d'Antonio Boudet 1787. T. III., Lib. VII. Histoire des Variations des Eglise Protestantes pag. 303. n. 109. Monsig. di Bossuet riguardo al Concilio di Trento, rimprovera di falsità M. Burnet, seguace del degnissimo F. Paolo, come suo Maestro, e lo rimprovera con le stesse parole, che M. Burnet adopra nella Vita di Guglielmo Bedell Vescovo Protestante di Kilmor in Irlanda, che fu a Venezia a tempo de' disgusti tra la Repubblica, e 'l sommo Pontefice Paolo V., ed ebbe molti, e familiari congressi col Sarpi pag. 9. 19. 20. Burnet dice, che in quell' occasione F. Paolo s'affaticò a portare quella Repubblica *a un'entier séparation non seulement de la Cour, mais encore de 'Eglise de Rome, qui se croyoit dans une Eglise corrompuë, & dans une comunion idolatre, ou il se laissoit pas de démeurer, qui écoutait les confessions, qui disait la Messe, et adoucissait les réproches de la conscience en omettant une grande partie du Canon, & en gardan le silence dans les parties de l'office, qui étoient contre sa conscience*. Il qual passo si legge anche nella Ediz. di Napoli. Ma questa ragazzesca politica di sopprimere il detto passo nella Veneta Edizione ha avuto quel successo, ch'ebbe quell'altro, quale usò dopo

la morte di F. Paolo di tenere, come dicono, acceso il Lampadino al suo sepolcro: se è vero sarebbe stato un vero empio. Ora il Dio terribile presso i Re della terra che ne ha fatto?

Ma tutte le autorità de' fatti di Giustiniano, di Giuliano, di Foca, di Chilperico, di Carlo Martello, di Willelmo Ruffo, d'Enrico VIII., della Repubblica Veneta, tutti i detti di Viklefo, di Calvino, di Melantone, di Lutero, e degli accomodatizj Giansenisti non potranno mai abbattere la Dottrina costante di tutti i secoli, e di tutte le Nazioni quì raccolta. Alcune violazioni in questo genere sono come le locuste, le grandini, gl'incendj, le alluvioni riguardo alle Campagne, che non cessano per queste disgrazie d'essere terreni coltivabili. Già si sa, che si opera molto a tenore del cuore. Di stalle, e di Teatri se ne fanno Chiese, di Chiese se ne fanno Teatri, e Stalle. In qualche Secolo pie fondazioni: Città a gara a chiamar Religiosi; Fondazioni di Religioni: opere pie: confraternite. In un' altro secolo a terra tutto questo, e si promuovono Teatri, Logge di Muratori, passeggi pubblici, Feste da ballo: Un secolo tutto fervore: un altro tutto freddezza, ed irreligione. Non importa: la verità in fine galleggia.

Nel nostro argomento avete sentito da Stefano Papa, che qualunque cosa si operi ingiustamente contro le cose sacre a Dio, e contro i Vescovi è sacrilegio: avete sentito dal Caballionese I. che i Beni Ecclesiastici sono di Cristo: avete sentito dal Caballionense III., che sono come le Ostie poste sull'Altare: avete sentito dall'Aurelianense IV., e V., che è vibrata la scomunica contro i violatori, come contro uccisori di Poveri: avete sentito dal Tullense II. guardinsi grandemente i Potenti di non occupare a loro dannazione le cose Ecclesiastiche: avete sentito la penitenza l'Alessio Imperatore per aver usato de' Vasi sacri per pubbliche necessità: Avete sentito che Basilio Porfirogenita annullò, come fonte di sciagure, la Legge di Niceforo Foca, che finalmente era un'ombra della speciosa Legge delle Manimorte gotica nel suo titolo, ed arbitraria nella sua sostanza. Voglio finire con una lezione di Carlo M. nata fatta pe'tempi nostri. Ve la dò in Italiano, perchè la cosa sia più intelligibile, e se volete il testo latino leggetelo nel Cap. III. *apud Balut.* Tomo I. pag. 622. Edit. Parig. " *Sappiamo*, " *che molti Regni, e loro Re sono periti, per ciò*, " *che, spogliarono le Chiese, devastarono le cose sacre, le portaron via, le alienarono, e le*

e

„ *saccheggiarono, e le tolsero a' Vescovi, e Sa-*
„ *cerdoti, e ciò, che è più, alle loro Chiese, e*
„ *le diedero a' Soldati. Pel che non furono valo-*
„ *rosi in guerra, nè fedeli, nè vincitori, e per-*
„ *derono regni, e provincie, e ciò che è peggio*
„ *il Regno de' Cieli, e delle loro eredità furono*
„ *privati, e'l sono ancora. Le quali cose tutte*
„ *evitando, non vogliamo commettere, nè consen-*
„ *tire in esse, nè dare simile esempio a' figli, e*
„ *successori nostri, ma per quanto abbiamo di*
„ *forza, e potere... per Dio, e per i meriti di*
„ *tutti i Santi preghiamo, e scongiuriamo a non*
„ *far cose tali, ed a non consentire a chi fare*
„ *le voglia, ma siano ajutatori, e difensori, ed*
„ *esaltatori delle Chiese, e di tutti i Servi di*
„ *Dio, in quanto possono, perchè non precipiti-*
„ *no, come i detti Regni, e Re precipitarono, e*
„ *non siano, Dio guardi, sprofondati nell'Infer-*
„ *no.*„ Parole degne di essere scritte in ogni Sala di Consiglio, ed in ogni Gabinetto di Re.

Signore io ho finito: se lo scandalo, che avete dato col vostro Rapporto, e con la vostra proposizione, gonfia tanto di bugìe quanti sono i tempi, e le Nazioni, cui v'appellate, sia finito, tocca a voi a pensarci seriamente, perchè co'vostri Centrali pensiate, o a formarvi una Coscienza alla Mirabeau, o a

disimpegnarvi dalle Censure, che l'empietà, l'avarizia, il timore, l'ignoranza vi han fatto incorrere, strappando di mano a Cristo i voti de' fedeli, i patrimonj de' poveri, i prezzi de' peccati: al che nessuno esempio doveva sedurvi, molto meno doveva farvi prender la penna a commentare gli Atti Apostolici sulla vendita, che i primi Fedeli facevano, e sulla conseguente consegna agli Apostoli, per distribuirli secondo 'l bisogno, dal che inferite d'essere fin d'allora tenuti per beni Nazionali, il che coincide coll'error condannato da Clemente V. nel 1322. asserente *niun jus avere avuto nè G. C., nè gli Apostoli su quel danaro, che loro da' Fedeli perveniva*. Vi prego ultimamente di leggere le Riflessioni sulla Rivoluzione di Francia del Cittad. M. Edmondo Burke Protestante per sua disgrazia; ma pure in tal materia parlando de' riguardi, che in Inghilterra si hanno per le proprietà del Clero, e di quelli, che si devono avere per Ministri della Religione in genere farà arrossire un Cattolico, ed i vostri Compagni, che avete conculcato il Decreto del Sacrosanto Concilio di Trento, che *anatematizza l'usurpazione de' beni Ecclesiastici fatta per qualunque motivo, anche da chiunque rappresenti la Nazione, o con qualunque altro titolo segga in Trono*: avete

conculcato il Breve del N. S. P. Pio VI. a Giuseppe II. Imperatore, e Re, in cui dice, che *lo spogliare gli Ecclesiastici, e le Chiese de' beni temporali è, in fatto di dottrina Cattolica, un'attentato manifesto condannato da Concilj, riprovato da Santi Padri, e qualificato da più rispettabili, e commendevoli Scrittori, come dottrina perversa, e dogma empio:* avete conculcato il gravissimo detto di Lodovico Carlo Vescovo d'Amiens nella sua Pastorale 29. Novembre 1790., in cui afferma *(a)*, *che l'usurpare i Beni Ecclesiastici per destinarli ad altro fine è un violare le Massime le più sacrosante del jus Naturale, Divino, Ecclesiastico, e Civile, ricevuto universalmente da tutte le Nazioni Cattoliche, dallo stabilimento della Religione sino a' giorni nostri, e che l'usurpazione di questi beni unita alla soppressione degli Ordini Religiosi*, (tentata non leggermente da parecchi Centrali Udinesi) *ha sempre annunziato ne' paesi, ne' quali si è eseguita, la prossima distruzione della Cattolica Religione*. Ed eccovi in compendio tutta

(a) *Testim. delle Chiese di Francia contro la così detta Costituzione Civile del Clero rac., e tradd. da Seraf. Viviani prima Ediz. Veneta Tomo V. pag. 189.*

la question nostra messa nel più chiaro lume da Eleone Vescovo Tolonese nella stessa raccolta di Testimonianze (a), il quale dopo di avere di sopra enumerati i gravi disordini prodotti dalla usurpazione de' beni Ecclesiastici, quand'anche fosse in poter della Nazione di toglierne il possesso, aggiunge; „ *Essa per altro non lo ha questo potere, e nulla vi ha di così certo.... Tutte le nostre leggi.... Fino a' dì nostri hanno riconosciuta la nostra proprietà. Niuna podestà temporale dunque può arrogarsi il diritto di violarla* „ a pag. 167. dice: *La Chiesa ferisce co' suoi anatemi gli usurpatori di questi beni, come anche i loro complici.... Se qualche Ministro debole, ed ignorante s'arrogasse il diritto di assolverli da un sì fatto delitto senza esserne autorizzato a ciò fare, e senza una riparazione sufficiente, e pubblica, noi non potremmo riguardarlo, se non come un prevaricatore, che sarebbe nel caso del cieco dell'Evangelio, che ne conduce un' altro dentro la fossa.*

Queste cose scrivonsi a reprimere l'impudenza di chi si fa lecito di avvanzar ogni paradosso a danni della Chiesa, ed a scuotere

(a) *Tom. II. pag. 165. delle Cit. Test. Edizion. Venet. ut supra.*

la stolidità di coloro, che senza penetrazione cinguettan ciò che l'empio, e'l libertino sacrilegamente avvanzarono, contenti d'acquistarsi fama d'empio, e libertino. Per altro i Ministri del Santuario sosterranno con intrepidezza per quel Dio, cui servono, per quel Gesù Cristo nudo, che ne diè loro l'esempio, lo spogliamento, la privazione, l'usurpazione eseguita da mani sacrileghe. Ammaestrati da SS. PP. a non lordarsi in un vile concorso alla rapina, mansueti resteranno quai pecorelle sotto la forbice del tosatore, piangendo intanto tra il vestibolo, e l'Altare sull'empia avarizia, e sul profano uso, e sulle censure incorse, e su la difficile, ma necessaria restituzione del pari pubblica, e notoria degli irreligiosi autori, e de'complici pusillanimi.

Ma per conforto del nostro dolore par che incominci a risplendere qualche luce, che ravviva le nostre speranze; e questa ci viene appunto da Venezia, al cui esempio voi appellaste.

Se Venezia nel 1534. deviando dalla saggia e Religiosa sua costituzione, che fu la meraviglia di X. Secoli, per la fatale corruttela delle massime del troppo celebre Fra Paolo, adottò il consiglio antipolitico di violata immunità Ecclesiastica; Ora la stessa Venezia

visitata da Dio è la prima a riparare lo scandalo, e per quanto può incomincia con un esempio luminoso a rendere *a Dio quel, ch' è di Dio*.

Essendomi portato a Venezia per mio diporto, fui testimonio io stesso del giubilo, che ivi si sparse in tutti i buoni per la solenne esecuzione data al Decreto della Regia Commission Camerale, di restituire al Tesoro di S. Marco, ed alle Chiese dilapidate le reliquie de' preziosi effetti rimasti dalle dispersioni, e rapine democratiche. Questo avvenimento, che fa onore allo zelo di chi lo promosse, e lo eseguì, e che farà un'Epoca memorabile ne' fasti della Chiesa Cattolica, merita di essere conosciuto anche da voi, Signor Avvocato, a vostro disinganno, o a vostra confusione. Io ve lo presento ne' suoi documenti colle Scritture, e Decreti relativi all' Atto, quali mi è riuscito d'avere in copia tratti fedelmente dall' originale, che si conserva nel Pubblico Archivio della prelodata Regia Commission Camerale.

Non vi dispiaccia di leggere le poche pagine seguenti.

VENEZIA

1798. 21. *Maggjo.*

REGIA

COMMISSIONE CAMERALE.

IN *esecuzione del mio dovere, non ho mancato di tutti riconoscere li varj Depositi, denari, ed effetti, parte anche preziosi, che giacevano ne' Scrigni della Zecca, e del Banco. A verificarne la conoscenza si sono pure diligentemente prestati li N.N. H.H. Auditori Zen, e Contarini. Nei tre fogli, che m' onoro produrre, ne stà descritta la quantità, e qualità distinta nelle varie categorie di effetti con le respettive seguite calcolazioni...*

Omissis.

V. Comparirà degno di maggior sorpresa il Foglio N. 2., che classifica i varj effetti preziosi ritrovati nello Scrigno del Banco Giro preservati, non saprei come, fra le precorse massime non certamente preservatrici. Il pria detto Tesoro della Chiesa già Ducale di S. Marco miseramen-

te spogliato di quanto magnificenza, ed antichità mostrar potevano di più distinto, ed attinente allo splendore del culto del Tempio Augusto, volle provvidenza divina, che una qualche parte rimanesse illesa tutt' ora dalle precorse dispersioni, e rapine. Essa consiste per la maggior porzione in Perle, ed il resto in Pietre preziose, le quali, se al tempo dei Democratici non sempre leali comandi, furono calcolate a D. 36297:18 il libero arbitrio presentemente lasciato alli due onesti giojellieri Bellini, ed Antonelli di novamente stimarle ne ridusse l' importo al dieci per 100 di meno, come apparisce dalle congiunte note, le quali pure, oltre che la uniforme lor voce significano la difficoltà del loro esito. Per concorde opinione de' Santi Padri, e de' più accreditati Scrittori Ecclesiastici sul fondamento infallibile delle Scritture, essendo le preziosità delle Chiese disparate dagl' usi profani, non suscettibili del commercio degli uomini, e solo appartenenti al divin culto, ed a proprietà divina, non saprei sopra queste, che proporre alla Regia Commissione Camerale il più fermo voto, e deciso, che debbano ritornare la dove furono arbitrariamente levate, e quindi rimetterne la cura al N. H. Deputato sopra la Chiesa di S. Marco, perchè o dimostrino la lor quanto più direi quasi miracolosa, tanto vieppiù pregievole preservazione, e

cospicua rarità, o convertite sieno in quant' altro occorresse allo splendor del culto d'un Tempio sì antico, e così rinomato.

Per eguale portentosa combinazione rimasero pure intatti gli altri effetti preziosi, che sono descritti nel Fog. N. 3. d'appartenenza esclusiva delle Chiese, e Pie scuole. A D. 9151:6. ne fanno ascender l'importo le stime praticate sopra il loro totale: calcolate per altro staccatamente non ascendono che a D. 8673:5. La partita de' rubini, giacinti, ed altro contrasegnata al margine con un'asterisco non sapendosi nel suo staccato, a chi pria appartenessero, ma costando in fatto di primiera proprietà delle Chiese, per la massima sopraenunziata, non dubito, che la Regia Commission Camerale non voglia ridonarli all'uso primiero, disponendo il mediocre importo, che risultasse dalla loro vendita a pagamento o di Mansionerie non supplite, o a redintegro di qualche altro credito, che rappresentano in tante forme Religiosi individui, o Comunità.

Del resto poi fortunatamente rinvenute le Note precise, che quidditano la respettiva quantità estratta dalle varie Chiese, e Pie Scuole, di taluna delle quali costa altresì la vera identità degl'effetti, qual confortante letizia, ed esemplar edificazione non spargerebbe il vederle rimesse al primiero ornamento delle Immagini sacre, oppure

degli Altari, operazione facilissima da eseguirsi, anche di quelle, che trovansi confuse, e ammassate; giacchè ne fu calcolato il respettivo valore, ed appartenenza, e li stessi giojellieri m'hanno accertato di poterla verificare con tutta facilità.

Se le Dottrine Ecclesiastiche; se il riflesso, che nulla v' ha di veramente utile, se non è giusto, e che il solo interesse non è la vera bilancia del Dritto; se le decisioni de' sommi Pontefici, e de' Concilj; se gli esempj funesti, che in gran copia risultano dalla storia sacra, e profana di quelli, che stesero la mano agl' Altari, e disposero degl' effetti, che al divin Culto, o la pubblica, o la privata pietà avea dedicato, mi convinsero del mio indispensabile dovere di produrre alla Regia Commission Camerale il positivo mio fermo voto, che alla Chiesa ritorni, ciò che ad essa appartiene, sparerò degni d' accoglimento i proposti consigli, pei quali disponendosi dal Sovrano l' impiego di ciò, ch' è di suo dritto esclusivo, lasciando al destino delle future decisioni ciò, ch' è pendente, si rimette al Culto altresì ciò, che al Culto appartiene. E se riflettendo alla sesta restrizione dell' Articolo 19. dell' Organizzazione 31. Marzo, che riservando al Governo Genarale, ciò che concerne la disposizione *del denaro d' appartenenza Camerale, e di pubblica ragione in* quelle cause, che non fossero state precedentemente

stabilite con annuenza del Governo Generale *(parole precise della Legge) si credesse, che anche questa materia dovesse rassegnarsi al General Governo, sarà anche in ciò tranquilla egualmente la mia dipendenza. Nel mio fermo voto soddisfatto in tal forma agl' impulsi del cuore, ed all' intima mia persuasione, venererà la mia obbedienza le deliberazioni, che verran stabilite, e che nel dover d' opinare, non avrei saputo diversamente proporre, sotto gl' auspici del pio, e Religioso Sovrano, che nel saggio esercizio di sue facoltà ben dimostra, che sa* preservare a Cesare quel ch' è di Cesare, a Dio Signore quel ch' è di Dio.

Data dal Dipartimento dell' Amministrazione delle Rendite Pubbliche Banco, e Zecca li 21. Maggio 1798.

ANZOLO ZUSTINIAN PRIMO DEP. REF.

1798. 25. Maggio.

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE.

Accogliendo di buon grado il dettagliato esatto riscontro del N. H. Zustinian Deputato all' Amministrazione delle Rendite Pubbliche Banco, e Zecca, dietro gli esami, ed incontri da esso accuratamente praticati ne' varj Depositi di denari, ed effetti parte anche preziosi esistenti, come risulta degl' annessi fogli, ne' Scrigni della Zecca, e del Banco, delibera...

Ommissis.

V. Che tutti gli Effetti compresi nel Fog. N. 2. consistenti in Perle, e Pietre preziose per l' ora calcolato valore di D. 32625: V. C. esistenti nello scrigno del Banco, e che appartenevano già prima della Democrazia al così detto Tesoro della Chiesa fu Ducal di S. Marco siano nuovamente rimessi, e restituiti ad esso Tempio: e di tal verificazione resta incaricato il N. H. Deputato sopra la Basilica stessa, a cui pure sarà fatta passare per lo stesso impiego anche la

partita di Rubini, Giacinti, Smeraldi, ed altro non quidditato d'alcuna proprietà, e contrasegnato nel Foglio N. 3. con un Asterisco.

Che finalmente tutte le gioje consistenti in perle, diamanti, ed altri effetti preziosi descritti nel Fog. N. 3., tolti dal Democratico Governo alle varie Chiese, e pie Scuole indicate, abbiano dal Dipartimento all'Amministrazione delle Rendite Pubbliche, a tenore delle accompagnate note, che distintamente ne classificano, e distinguono la respettiva proprietà, ad essere rimesse alle Chiese, e Pie Scuole medesime ad ornamento loro, ed a sempre maggior gloria di Dio Signore.

FRANCESCO DONADO PRESSID.

Pietro Businello Reg. Seg.

1798. 27. *Luglio.*

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE.

Accoglie con compiacenza l'esatto e diligente riscontro prodotto cogli annessi fogli dal N. H. Anzolo Zustinian primo, della restituzione in ordine al Decreto 15. *Maggio decorso, verificata congiuntamente al N. H. Auditore Carlo Zen delle gioje, perle, ed effetti preziosi, che, dal Democratico Governo volute dalle chiese, pie scuole, e religiose comunità, erano fortunatamente rimaste illese dalle precedenti dispersioni e rapine, e che di tutto ciò che non fu possibile di riconoscere di appartenente proprietà, siasi pur verificato il passaggio a disposizione del N. H. Deputato alla chiesa di S. Marco unitamente alla perle, e pietre preziose, ch' erano state riconosciute appartenenti al tesoro di quel Tempio, ed esistono ancora ne' scrigni del Banco-Giro ben custodite.*

A rimunerazione poi dell'opera nella necessaria separazione, e valutazione degli effetti surriferiti prestata dalli due Giojellieri Marino Bellini, ed Andrea Antonelli, deviene a deliberare, che corrisposta loro venga la somma di Ducati

cento V. C.; in relazione a che il Dipartimento all'Amministrazione delle Rendite Pubbliche Banco e Zecca disporrà quant' occorre.

FRANCESCO DONADO PRESSID.

ANZOLO ZUSTINIAN PMO: REF.

Pietro Businello R. Seg.

F I N E.

ERRATA.	CORRIGE.
Pag.	
7. l.15. nel cit. At. (*d*)	ne cit. At. (*d*)
10. l.ult. cosa, donata	cosa donata,
11. l.13. due Papi	i due Papi
13. l. 3. 1000	10000
17. l.14. Capitoli	Capitolari
18. l.15. Inghetaimen-se	Ingheltaimense
21. l.13.14. *cum sit pietas comunis ratio*	*cum sit pietatis comunis ratio*
26. l.11. addottoratis-sima	addottoratissimo
31. l. 1. di leggere	di leggerle
31. l.17. conseguente-mente	conseguentemente
32. l.4.5. allora facevi	allora facevate
32. l.15. *pertinebat*	*pertineant*
34. l.14. *violari debet*	*violari non debet*
39. l.13. *sede ecce sub-humilis*	*sed ecce sub humili*
40. l.13. *& universali*	*& universalis*
41. l.17. avvogliendo	avvolgendo
49. l.14. Trulani	Trullani
54. l.19. evidente? Senza	evidente senza
55. l. 7. pel 517.	nel 517.
56. l. 1. Agoborto	Agoberto
l.ult. d' Ebrei di Maometa-	d'Ebrei, di Maometa-
58. l.20. rapirli.	rapirli?
l.22. Brittani	Brittanni
63. l.13. col Sarpi pag.	col Sarpi. Pag.
l.19. ou il se	ou il ne